

Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata. La mancata presentazione della segnalazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Sono fatti salvi ulteriori pareri di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale.



Il Responsabile del Settore

Arch. Cosima Orlando

I sottoscritti dichiarano di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche ed integrazione per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento.

Castronovo di Sicilia 04-02-2019

I TITOLARI DEL PERMESSO

Diritti di Segreteria
€ 100,00
Reg. n.0809



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

Cod. Fisc. 0047500 082 4

Pratica n. 9449 Anno 2018



PERMESSO DI COSTRUIRE

n. 01 /2019 DEL 04.02.2019

Il Responsabile del Settore

- Vista la domanda presentata in data 01.10.2018 prot. n. 9449 dal Signor Miceli Soletta Calogero nato a Castronovo di Sicilia il 25.03.1971 ed ivi residente in Via Corso Umberto I n.165 C.F MCL CGR 71C25 C344O tendente ad ottenere il permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad esercizio di bar e pasticceria con annessi posti a sedere identificato in catasto al foglio M.U. particella 1224 Sub 4 Categoria C/2 classe 6 consistenza 79 mq, Corso Umberto I n. 167 piano Terra di proprietà del Sig. Miceli Soletta Luigi, e la fusione della stessa con l'unità immobiliare già adibita ad attività commerciale, da destinare ad laboratorio identificato in catasto al foglio M.U. part. 1225 sub 3 Categoria C/1, Classe 2, Consistenza 57 mq, Corso Umberto I n. 169/171 piano Terra, di proprietà del Sig. Miceli Soletta Calogero;
- Fatto presente che la fusione delle due U.I. è consentita così come indicato nelle attuali disposizioni dell'Agenzia del Territorio "per porzioni diverse intestate a ditte diverse unite di fatto";
- Fatto presente che con la L.R. n. 16/2016 la regione Sicilia ha recepito con modifiche il DPR 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia);
- Visto art. 10, D.P.R. n. 380/01 come recepito con modifiche dall'art. 5 della L.R. 16/2016 che prevede il rilascio del permesso di costruire per i cambi di destinazione ricadente in Z.T.O. "A";
- Vista la dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità immobiliare part. 1224 sub 4 dalla quale emerge che la stessa è stata realizzata antecedentemente al 16/10/1942 e che da allora alla data odierna non sono stati mai effettuati interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo abilitativo;
- Visto il certificato di agibilità ed autorizzazione allo scarico del 17.06.2003 per l'unità immobiliare identificata in catasto al foglio M.U part. 1225 sub 3;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Vista la variante al PRG per del Centro Storico approvata dall'Assessorato TT.AA. con decreto n. D. Dir. n. 1102/06 del 27.09.2006, nella quale, per ogni singolo immobile, vengono dettate le norme inerenti la tipologia di intervento;
- Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n°1150, e la legge 6 agosto 1967, n°765;
- Vista la L.R. n. 71/78,
- Vista la Legge n°47 del 28/2/1985, e L.R. 10/8/1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n°19, 26 maggio 1973, n°21;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo Distretto di Lercara Friddi in data 11.10.2018 Prot. 1968;
- Visto il Certificato di non pregiudizio statico redatto dall'Arch. Di Franza Giuseppe iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n.5264;

- Vista la L.R. n. 17/94;
- Vista la L.R. n. 5/2011;
- Preso atto che il richiedente ai fini della disponibilità del bene ha prodotto la seguente documentazione: Atto di vendita del 05.06.2017 rep. n. 41036 Raccolta n.12689 notaio Adriana Pizzuto registrato a Agrigento il 09.06.2017 al n. 2654 serie 1T per l'U.I. identificata in catasto al foglio M.U. part. 1225 sub 3, e Denuncia di Successione registrata 20.12.2018 al n.3704 vol. 9990 in morte della Signora Miceli Soletta Rosalia, per l'U.I. identificata in catasto foglio M.U. particella 1224 Sub 4 dalla quale si evince che gli eredi sono: **Miceli Soletta Luigi** nato a Castronovo di Sicilia il 17.06.1936 ed ivi residente in Corso Umberto I n 169 C.F MCL LGU 36H17 C344K, **Miceli Soletta Vito** nato a Castronovo di Sicilia il 05.08.1967 ed ivi residente in Via Alcide De Gaspari n. 9 C.F MCL VTI 67M05 C344M, **Miceli Soletta Calogero** nato a Castronovo di Sicilia il 25.03.1971 ed ivi residente in Corso Umberto I n 167 C.F MCL CGR 71C25 C344O, **Miceli Soletta Maria** nata a Castronovo di Sicilia il 08.07.1972 e residente a Palermo in Filippo Corazza n. 3 C.F. MCL MRA 72L48 C344I, **Miceli Soletta Antonella** nata a Castronovo di Sicilia il 16.03.1974 e residente a Palermo in Filippo Corazza n. 3 C.F. MCL NNN 74C56 C344G e che pertanto si ritiene dovere intestare il presente permesso a costruire ai Signori come sopra generalizzati;

RILASCIA

Ai signori

- **Miceli Soletta Luigi** nato a Castronovo di Sicilia il 17.06.1936 ed ivi residente in Corso Umberto I n 169 C.F MCL LGU 36H17 C344K;
- **Miceli Soletta Vito** nato a Castronovo di Sicilia il 05.08.1967 ed ivi residente in Via Alcide De Gaspari n. 9 C.F MCL VTI 67M05 C344M;
- **Miceli Soletta Calogero** nato a Castronovo di Sicilia il 25.03.1971 ed ivi residente in Corso Umberto I n 167 C.F MCL CGR 71C25 C344O;
- **Miceli Soletta Maria** nata a Castronovo di Sicilia il 08.07.1972 e residente a Palermo in Filippo Corazza n. 3 C.F. MCL MRA 72L48 C344I;
- **Miceli Soletta Antonella** nata a Castronovo di Sicilia il 16.03.1974 e residente a Palermo in Filippo Corazza n. 3 C.F. MCL NNN 74C56 C344G;

PERMESSO DI COSTRUIRE

per il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad esercizio di bar e pasticceria con annessi posti a sedere identificato in catasto al foglio M.U. particella 1224 Sub 4 Categoria C/2 classe 6 consistenza 79 mq Corso Umberto I piano Terra, e la fusione della stessa con l'unità immobiliare già adibita ad attività commerciale, da destinare ad laboratorio identificato in catasto al foglio M.U. part. 1225 sub 3 Categoria C/1, Classe 2, Consistenza 57 mq corso Umberto I n. 169/171 piano Terra, secondo il progetto, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Articolo 16 di D.P.R. n. 380/2001, come recepito dall'Art.7 della L.R. 16/2016

Il suddetto permesso di costruire è oneroso. Il contributo di che trattasi è pari ad € 971,90.

Il suddetto contributo risulta pagato giusta ricevuta postale n. 62 del 19.10.2018 rilasciata dall'Ufficio Postale di Castronovo di Sicilia

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato; il presente atto di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo;

nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome dell'intestatario del permesso di costruire o l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) il nome e cognome del responsabile della sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- 4) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 5) la data e il numero del presente provvedimento;
- 6) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. ed in acciaio indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare del permesso di costruire deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il titolare del permesso di costruire deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 31 marzo 1968, n° 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 - Efficacia temporanea e decadenza del permesso di costruire

I lavori debbono essere iniziati entro anni uno dalla data di rilascio del presente provvedimento ed ultimati, e l'immobile reso abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopracitati.

Con la comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.